



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 11/23 del 4 settembre 2023 – Testo unico per la sicurezza nazionale, modifiche del 6 dicembre 2023

Legge ordinaria n. 11/23 del 4 settembre 2023, Testo unico per la sicurezza nazionale, modifiche del 6 dicembre 2023

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I - Definizioni

Art. 1

(Nome della legge)

Si potrà fare riferimento alla presente legge come “Testo unico per la sicurezza nazionale” o “LL per la sicurezza nazionale”.

Art. 2

(Account secondario)

È definito “account secondario” o “account VoIP” qualsiasi profilo:

- (a) registrato su una piattaforma che consente l’accesso in astratto ai territori nazionali; e

(b) utilizzato da una persona fisica già presente nei registri ufficiali della Repubblica; e

c) che si presenta come un’altra persona.

Art. 3

(Conflitto di interessi politico)

Si definisce in conflitto di interessi politico il cittadino che, ricoprendo incarichi pubblici o di pubblico interessi nella Repubblica, detiene al contempo la cittadinanza di qualsivoglia altra realtà micronazionale organizzata.

Titolo II – Legge Donato

Art. 1

(Atti giuridici dell’account secondario)

La cittadinanza della Repubblica concessa ad un account secondario è nulla.

Tutti gli atti giuridici compiuti da un account secondario sono attribuiti alla persona che li ha realmente compiuti.

Art. 2

(Norme anti-infiltrazione)

Coloro che richiedono la cittadinanza, se richiesto, devono spiegare da chi sono stati invitati nella Repubblica. Se è loro concessa la cittadinanza, tale informazione deve essere iscritta nei registri della cittadinanza a fianco al loro nome.

Coloro che entrano nei territori della Repubblica e sono segnalati come possibili account secondari dai sistemi in dotazione alle forze dell'ordine non possono ottenere la cittadinanza o un permesso di soggiorno se non sono capaci di giustificarsi in modo credibile.

Art. 3

(Prove ammesse a processo)

Le seguenti prove, se presentate per dimostrare la presenza di un account secondario, non possono essere rifiutate per la loro natura ma debbono essere valutate nel merito:

- (a) L'analisi comparativa del linguaggio;
- (b) L'analisi comparativa dei tempi di attività.

Titolo III – Legge sul conflitto di interessi politico

Art. 1

(Registro dei cittadini in conflitto di interessi politico)

Il cittadino, nel momento in cui si trovi in conflitto di interessi politico, è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero degli Interni.

Il Ministero degli Interni trascrive il conflitto di interessi nel registro dei cittadini, riportandone i dettagli.

Art. 2

(Commissione parlamentare sul conflitto di interessi)

Il Senato della Repubblica può, di sua iniziativa, formare una commissione parlamentare per indagare sui casi di conflitto di interessi politico.

La commissione parlamentare può disporre, con votazione interna a maggioranza dei suoi membri, di rimuovere dall'incarico pubblico ricoperto il cittadino che abbia un conflitto d'interessi politico riconosciuto.

Non possono essere rimossi in questo modo il Presidente della Repubblica, i Senatori e i componenti del Consiglio dei Ministri.

Titolo IV – Legge sulla procedura di ostracismo

Art. 1

(Ambito di applicazione)

La procedura di ostracismo si applica al cittadino che offende la serenità della comunità e la cui presenza apporta danno alla Nazione.

L'istituto dell'ostracismo non deve essere utilizzato per fini politici o personali.

Art. 2

(Procedura di ostracismo)

L'ostracismo è deliberato dal Senato della Repubblica con maggioranza qualificata pari a due terzi dei seggi previsti dalla Costituzione.

L'ostracismo deve essere confermato da un referendum popolare.

Il cittadino il cui ostracismo non è stato confermato da un referendum popolare non può essere sottoposto a una nuova procedura di ostracismo prima di un mese.

Art. 3

(Effetti dell'ostracismo)

L'ostracizzato è privato con effetto immediato della cittadinanza, e non può richiederla senza esplicita e previa autorizzazione del Senato della Repubblica.

Norme finali

Art. 1

(Abrogazioni esplicite)

È abrogata la Legge Ordinaria 4/23 del 17 giugno 2023 "Legge sulla procedura di ostracismo".

È abrogata la Legge Ordinaria 1/22 del 2 gennaio 2022 "Legge sul conflitto di interessi".

È abrogata la Legge Ordinaria 3/23 del 14 maggio 2023 "Legge per la sicurezza economica sociale".

Art. 2

(Modifiche al codice penale)

È aggiunto ai reati contro la comunità del Codice Penale e di Procedura Processuale il seguente:

"Infiltrazione di account secondario.

Chiunque porti un account secondario, come definito dal LL sulla sicurezza nazionale § 1 articolo 2, nella Repubblica e faccia integrare questo nella comunità nazionale è punito con l'esilio fino a trenta giorni.

Qualora l'account secondario abbia richiesto la cittadinanza, è punito con l'espulsione.".